

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA DEL 29 MARZO 2010 N. 31

**OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
INDIVIDUAZIONE AREE E DEFINIZIONE PROCEDURE PER IL  
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **13,00**, nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. Sig. MARIO    | PAOLUCCI    |
| 2. Sig. GIUSEPPE | GRANATA     |
| 3. Sig. VALTER   | POLIDORO    |
| 4. Sig. LEO      | CASTIGLIONE |
| 5. Sig. LUCIO    | CIERI       |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il quartiere del centro cittadino comunemente denominato "Terranova", così intendendo l'area delimitata da P.zza della Repubblica, C.so V.Emanuele II°, Via Rapino, via Dommarco, Via C.Bernabeo, Via Cavour, edificato gran parte nel XVII secolo, è caratterizzato da una conformazione viaria tipica di tale epoca, ovvero strade strette, prive di marciapiedi e quasi esclusiva mancanza di aree idonee per la sosta di autovetture, che non consente un'agevole circolazione ordinaria dei veicoli;

ATTESO che la centralità dei luoghi comporta un elevato traffico veicolare che, in relazione alla prefata particolare sua conformazione, rappresenta pericolo per la circolazione dei pedoni, fonte di inquinamento atmosferico e di degrado ambientale, danno al patrimonio immobiliare privato nonché pregiudizio per la fruibilità turistica della città;

VISTO l'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 che prevede che i Comuni con delibera della Giunta provvedono a delimitare le zone pedonabili e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

RITENUTO indispensabile, al fine di contenere i problemi elencati, procedere ad una significativa limitazione della circolazione e della sosta dei veicoli in tale quartiere, consentendola a particolari categorie di utenti debitamente individuate quali: residenti, operatori economici, artigiani e servizi pubblici;

CONSIDERATA peraltro ineludibile, data l'elevata densità abitativa dei luoghi, l'esigenza dei residenti, dei proprietari o fruitori di immobili e aree esterne private di accedere in detta zona, subordinando ciò a specifiche limitazioni;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di individuare e istituire una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel quartiere del centro cittadino di Ortona comunemente denominato "Terranova", così intendendo l'area delimitata da P.zza della Repubblica, C.so V.Emanuele II°, Via Rapino, via Dommarco, Via C.Bernabeo, Via Cavour, come da topografia allegata alla relazione del Comandante della P.M. che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di fissare la decorrenza dell'efficacia di istituzione e disciplina della nuova ZTL, a far data dal 01/09/2010 e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni;

3. di dare mandato al Sindaco per l'emanazione della relativa ordinanza a disciplina del traffico che dovrà contenere tutte le indicazioni riportate nella presente delibera;

4. di incaricare il Comando di Polizia Municipale di provvedere all'apposizione della necessaria segnaletica nonché di curare il rilascio degli atti conseguenti alla presente delibera, fornendo agli utenti la relativa modulistica che appronterà, nonché della messa in rete sul sito istituzionale del Comune di Ortona della stessa;

5. di dare atto che il transito e la sosta saranno consentiti, previo rilascio della prevista autorizzazione, alle categorie di veicoli di seguito elencate:

- Veicoli di residenti nella Z.T.L.;
- Veicoli di proprietari/comproprietari di immobili ad uso abitativo non residenti, nel limite massimo di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore;
- Veicoli di affittuari di immobili ad uso abitativo non residenti (per locazioni superiori ad 1 anno);
- Veicoli di proprietà di titolari di esercizi commerciali, pubblici, artigianali, uffici ecc... ubicati nella Z.T.L. o di proprietà di società o ditte con sede all'interno della Z.T.L., nel limite massimo di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore per ogni attività;
- Veicoli di familiari che prestano assistenza domiciliare a parenti invalidi abitanti all'interno della Z.T.L., nel limite di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore;

6. di dare atto che il transito e la fermata sono consentiti, previo rilascio della prevista autorizzazione, alle categorie di veicoli di seguito elencate:

- Veicoli di concessionari di passo carrabile a raso, garages, aree e spazi di parcheggio su area privata ecc...;
- Veicoli adibiti a trasporto merci di vario genere per carico e scarico merci nella Z.T.L.;
- Veicoli dei proprietari di depositi, magazzini e assimilati, nel limite massimo di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore;

- veicoli di affittuari di immobili non ad uso abitativo, con contratti di locazione inferiori ad 1 anno, nel limite massimo di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclotomotore;

7. di dare atto che è consentito il rilascio di permesso temporaneo al transito e alla fermata per i seguenti veicoli:

- Veicoli di ospiti di proprietari/affittuari di immobili ad uso abitativo situati nella Z.T.L., fino ad un massimo di un permesso per ospite, per comprovati motivi;
- veicoli degli ospiti delle attività turistiche ricettive e case vacanza regolarmente comunicate, interne alla Zona a Traffico Limitato per le sole operazioni di carico e scarico bagagli con sosta massima, senza arrecare intralcio alla circolazione, non superiore ad 1 ora;
- ai clienti delle attività artigianali per il carico e lo scarico dei materiali e mezzi;
- veicoli adibiti al trasporto ed al carico e scarico di merci con massa complessiva a pieno carico non superiore a q.li 35, limitatamente all'orario 06.00/10.00 – 14.00/16.00, per rifornimento merci agli esercizi pubblici e commerciali o trasporto merci ingombranti nelle private abitazioni, uffici o magazzini con sede nella Z.T.L.; il permesso avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario per tale attività, e senza che il transito o la sosta arrechino intralcio alla circolazione;
- per autocarri e mezzi d'opera con massa complessiva a pieno carico non superiore a q.li 35 che effettuano interventi edili e o impiantistici all'interno della ZTL il permesso avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere, e senza che il transito o la sosta arrechino intralcio alla circolazione; l'istanza dovrà essere corredata dall'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (d.i.a., permesso a costruire);
- per i veicoli adibiti al trasporto ed al carico e scarico di merci o materiali con massa complessiva a pieno carico superiore a q.li 35, limitatamente all'orario 06,00/10,00 – 14,00/16,00 per comprovate e documentate esigenze, con itinerario stabilito dal Comando P.M;
- per matrimoni soltanto l'auto degli sposi;
- per i funerali soltanto carro funebre;
- per i traslochi, imprese di pulizie, riprese fotografiche o cinematografiche, tecnici riparatori, a seguito di documentata istanza;
- dietro presentazione di idonea certificazione medica per il transito e la sosta a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi allorché detta assistenza preveda l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro.

8. Potranno accedere e sostare nella Z.T.L. senza necessità di autorizzazione:

- tutti i mezzi in dotazione alla pubblica amministrazione di Ortona;
- veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada (autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, e di protezione civile e delle autoambulanze);
- tutti i veicoli in dotazione alle forze dell'ordine riportanti logo e segni distintivi di appartenenza e tutti gli altri veicoli di loro proprietà non riportanti logo e segni distintivi previa comunicazione effettuata prima il passaggio;
- carri gru per rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
- tutti i veicoli adibiti a servizio pubblico, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'ASL ecc. qualora riportanti simboli o logo identificabili o diversamente previa autorizzazione rilasciata prima del passaggio;
- le autovetture al servizio di medici per le sole visite domiciliari provviste di apposita autorizzazione ex art.7/4° c.d.s.;
- i veicoli al servizio delle persone invalide, muniti di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992 nr. 495;
- i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
- i veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce, telefono ecc.) identificabili dalla scritta o logo dell'Azienda di appartenenza previa comunicazione rilasciata prima o dopo il passaggio;

- i veicoli di proprietà di Istituti di vigilanza identificabili dal logo della ditta di appartenenza;
- taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente per operazioni di servizio identificabili dal logo di appartenenza.

9. Di dare atto dell'obbligo che il contrassegno/autorizzazione sia esposto nella parte anteriore del veicolo, in analogia alle disposizioni dell'art.181 del C.d.S. ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale.

10. Modalità per rilascio delle autorizzazioni permanenti di accesso alla ZTL.

Per il rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, contenente oltre ai dati del richiedente e del veicolo da autorizzare, anche autocertificazione nei modi di legge circa il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della stessa, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di Polizia Municipale o reperita nel sito del Comune.

Il Comando Polizia Municipale, che si riserverà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci, rilascerà l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità triennale, per anno di validità è inteso l'anno solare di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre), ed è soggetta a rinnovo annuale.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno di scadenza; l'atto rinnovato sarà rilasciato entro 30 gg. dalla richiesta.

11. Modalità per rilascio dei permessi temporanei di accesso alla ZTL.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati, previa presentazione della carta di circolazione del veicolo per i quali vengono richiesti, in base alle esigenze di viabilità che verranno valutate di volta in volta dal Comando Polizia Municipale, ed avranno la validità sugli stessi riportata.

Tali permessi potranno essere richiesti dagli interessati, anche in anticipo rispetto al giorno di utilizzo, dalle ore 07,30 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i festivi:

- direttamente presso il Comando Polizia Municipale di Ortona;
- telefonicamente allo stesso Comando al n.0859066908;
- a mezzo fax al medesimo numero;
- a mezzo e.mail all'indirizzo:poliziamunicipale@comuneortona.ch.it;

il Comando della P.M. invierà risposta con lo stesso mezzo;

12. di autorizzare il Comandante di P.M. al rilascio di autorizzazioni/permessi in deroga, con le modalità di cui alla presente delibera e delle ordinanze che verranno di conseguenza adottate;

13. Sarà vietata qualunque tipo di riproduzione dell'autorizzazione o del permesso.

Eventuali duplicati saranno rilasciati dal Comando di Polizia Municipale su presentazione di denuncia di smarrimento furto o danneggiamento.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del C.P.P., in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso in modo improprio o senza averne titolo o con validità scaduta di autorizzazioni o permessi di cui al presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente C.d.S..

In caso di vendita del veicolo per ottenere la nuova autorizzazione, l'intestatario della stessa dovrà curarne la riconsegna al Comando Polizia Municipale, che provvederà al rilascio della nuova.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo, in caso di vendita del veicolo, di riconsegnarla al Comando Polizia Municipale anche nel caso non né debba essere richiesto una nuova.

14. Dare atto che la spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente deliberazione ammonta ad €.16.200 come evidenziato nella relazione del Comandante della Polizia Municipale e che, per l'effetto, si procede alla prenotazione di tale spesa nella seguente misura:

- a) - spese per la segnaletica; euro 12.700:
  - euro 10.000 sul cap. 9750 "miglioramento segnaletica stradale" del corrente bilancio 2010 per la spesa afferente la necessaria segnaletica orizzontale e verticale;

- euro 2.700 sul cap. 9800 “realizzazione e gestione parcheggi e miglioramento mobilità urbana” del corrente bilancio 2010 per la spesa afferente la necessaria segnaletica orizzontale e verticale;

b)- spese per il progetto di produttività da attuarsi da parte del personale della Polizia Municipale:  
- il Dirigente del 1° Settore provvederà a dare corso alle procedure per l'esame e l'eventuale approvazione del progetto, nei modi di Legge.

15. Dare mandato al Dirigente del 1° Settore di emanare tutti i necessari consequenziali provvedimenti di sua competenza, anche per provvedere all'impegno ed alla liquidazione delle spese, con le modalità sopra riportate.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.